



Università
per Stranieri
di Perugia

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13/04/2012, nel testo vigente;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";

Vista la legge 22 maggio 2017 n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

Vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città";

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in particolare l'articolo 1, comma 486 che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati dovranno riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità, o dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità in base all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 triennio 2016-2018;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 con oggetto “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuate del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

Vista la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, che detta regole ed indicazioni per contrastare il dilagare del fenomeno del contagio da COVID-19;

Vista la Circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 marzo 2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, in cui tra l’altro le amministrazioni pubbliche sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso;

Vista la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerata l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Ateneo di tutelare il personale con particolari esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

D E C R E T A

Art. 1

L’introduzione del Piano Straordinario “Lavoro agile – Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19” dalla data di emanazione del presente decreto e sino al 3 aprile 2020, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti.

Art. 2

Fermo restando la facoltà di giustificare l’assenza con le ore eccedenti a disposizione e di fruire di periodi di ferie in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 punto e) del DPCM 8 marzo 2020, fatta salva la necessità dell’Ateneo di garantire i servizi essenziali, il personale tecnico amministrativo in servizio potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile dal proprio domicilio.

Le categorie di personale con priorità rispetto alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile sono le seguenti, in ordine di preferenza:

- a) lavoratrici/lavoratori che non hanno ancora completato i tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità/paternità;
- b) soggetti con figli con disabilità certificata;
- c) soggetti in situazioni fisiologiche particolari (es. gravidanza);
- d) soggetti portatori di patologie che li rendano maggiormente esposti al contagio, debitamente certificate;
- e) soggetti sui quali grava la cura dei figli a seguito della chiusura degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie; qualora entrambi i genitori siano dipendenti dell’Ateneo soltanto uno dei due può usufruirne;



- f) i dipendenti con riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3;
- g) i dipendenti con patologie gravi certificate o in possesso di verbale ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 1;
- h) i dipendenti che assistono i familiari in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 commi 1 e 3;
- i) presenza di familiari conviventi nello stesso nucleo con grave patologia o immunodeficienza certificate (con consegna di certificato medico attestante il particolare stato di salute/immunodeficienza necessitante di tutela in tale circostanza);
- j) i dipendenti che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, debitamente autocertificato.

Il personale indicato alla lettera e) che fa richiesta e che viene autorizzato, presterà servizio in modalità di lavoro agile fino alla riapertura della chiusura degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

Condizione per accedere al Piano Straordinario è che siano nella disponibilità del dipendente propri strumenti informatici adeguati, quali PC con sistema operativo Windows 10 o MAC OSX e dotato di antivirus aggiornato, telefono e connessione internet, per svolgere la prestazione lavorativa.

Art. 3

Il personale tecnico amministrativo, in possesso della strumentazione necessaria per garantire una piena ed efficiente operatività anche nel lavoro da remoto, dovrà concordare gli obiettivi e il contenuto dell'attività lavorativa (orari e fasce di reperibilità, luogo e svolgimento, giorni di lavoro) nonché la verifica dei risultati con il proprio superiore gerarchico.

Il Responsabile di struttura dovrà monitorare periodicamente le attività lavorative svolte dal dipendente in modalità di lavoro agile.

Al termine del periodo di lavoro agile il Responsabile di struttura dovrà validare il calendario delle attività svolte e la rendicontazione dei relativi risultati, redatti dal dipendente.

Le attività che possono essere svolte in regime di lavoro agile riguardano, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti:

- predisposizione pareri, provvedimenti normativi e circolari;



- attività di studio, analisi e stesura dei provvedimenti amministrativi, di decreti e di relazioni;
- attività di cura, di redazione e di preparazione di dossier e progetti;
- attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
- stesura di memorie difensive;
- espletamento di attività istruttoria relativa alle istanze che determinano l'avvio di un procedimento;
- attività istruttoria per la predisposizione di atti di natura contabile;
- gestione banche dati;
- monitoraggio di sistemi informatici;
- fase istruttoria di controllo preventivo degli ordini e degli altri atti trasmessi in forma dematerializzata.

Art. 4

Nel rispetto delle finalità generali indicate dal DPCM 8 marzo 2020 orientate a limitare al massimo possibile la circolazione delle persone sul territorio nazionale, il personale potrà definire, in accordo con il proprio Responsabile di struttura, fino a 5 giorni settimanali di lavoro agile. Nei giorni così individuati il dipendente deve garantire una reperibilità telefonica per almeno 2 ore, in fasce orarie mattutine anche discontinue concordate con il Responsabile di struttura.

La prestazione lavorativa deve essere resa entro i limiti orari di durata massima giornalieri e settimanali, non genera ore in eccesso né lavoro straordinario e/o cumuli orari.

I dipendenti che si avvalgono del lavoro agile non subiranno penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e carriera; il lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto subordinato in atto né sul trattamento economico in godimento. Nell'intero periodo di svolgimento del predetto regime il dipendente non maturerà il diritto al buono pasto e agli altri benefici connessi alla diretta presenza in servizio.

Art. 5

Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria mediante richiesta scritta di adesione al Piano Straordinario "Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19" da parte del dipendente. La domanda, da presentare utilizzando esclusivamente il modello allegato (ALL. 1), dovrà essere indirizzata al Direttore



Generale dell'Università per Stranieri di Perugia e pervenire al servizio Protocollo di Ateneo, entro e non oltre il giorno 13 Marzo 2020, a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@unistrapg.it con oggetto: Piano Straordinario "Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19".

La domanda dovrà riportare:

- il nominativo del dipendente e la struttura di appartenenza;
- la descrizione del progetto con l'indicazione degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei risultati previsti;
- le singole attività da svolgere e le modalità di realizzazione del progetto;
- eventuali collegamenti con obiettivi individuali e organizzativi di performance;
- le date della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile e le date dell'eventuale presenza settimanale nella sede di lavoro;
- la ricorrenza degli eventuali criteri di preferenza di cui all'art. 2 del presente decreto;
- l'autorizzazione del Responsabile della struttura di afferenza relativamente al progetto di lavoro agile, ai contenuti e alle modalità attuative, in coerenza con le esigenze organizzative della struttura.

6

L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare ulteriori istanze, pervenute anche oltre la scadenza indicata nel presente decreto, qualora emergano nuove esigenze collegate all'attuale stato di emergenza.

Art. 6

Sono fatti salvi i servizi essenziali, per i quali la concessione della modalità di lavoro agile verrà valutata in funzione della necessità di garantire lo svolgimento dei servizi minimi essenziali come di seguito definiti. In questi casi i Responsabili delle strutture valuteranno, d'intesa con la Direzione Generale, le attività ritenute indispensabili con modalità in presenza e quelle che invece possono essere svolte da remoto.

In tale ultima ipotesi, ciascun Responsabile valuterà le richieste del personale afferente in un'ottica di rotazione fra i collaboratori, diversificandone la presenza/assenza nell'arco della settimana.

Fino al 3 aprile 2020 vengono provvisoriamente ed eccezionalmente definiti servizi essenziali dell'Ateneo:



- le attività del Servizio Segreteria Rettore e Servizio Segreteria direzione generale e protocollo;
- le attività del Servizio Infrastrutture Informatiche, Servizio Supporto Tecnico, Servizio Sistemi Informativi;
- le attività del Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica e del Servizio Segreteria Studenti Stranieri;
- i servizi di custodia e portierato, limitatamente agli immobili ed accessi autorizzati;
- le attività delle altre strutture, per le sole attività ritenute essenziali a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi minimi in base alla valutazione dei Responsabili delle strutture, d'intesa con il Direttore Generale.

Con riferimento alla normale funzionalità degli uffici e delle altre articolazioni organizzative, ogni Responsabile di struttura, in accordo con il Direttore Generale, organizza il lavoro prevedendo il rispetto delle raccomandazioni sanitarie vigenti, eventualmente organizzando il lavoro del personale su vari turni che consentano alle persone di essere presenti durante l'orario di servizio.

Art. 7

Ai sensi dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, saranno considerati in malattia, ai sensi dell'art. 35, comma 14, del CCNL 2006 - 2009 relativo al personale del Comparto Università e salvo diverse disposizione emanate in materia dalle Autorità competenti, i dipendenti che si trovano in quarantena obbligatoria a seguito di restrizione per accertamento medico legato all'emergenza in corso. I dipendenti che si trovassero nella descrizione descritta dovranno produrre idonea certificazione medica e non potranno presentarsi in Ateneo fino al termine dei quattordici giorni previsti dalle disposizioni ministeriali.

Il personale tecnico amministrativo che presenta sintomatologia respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio, a limitare i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante.

Art. 8

Il presente Piano Straordinario ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle competenti Autorità.



Università
per Stranieri
di Perugia

Il presente provvedimento si intende valido ed efficace fino al 3 aprile 2020.

Il presente provvedimento è inviato per opportuna conoscenza al presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), ai Responsabili delle strutture, alle OO.SS. e alla R.S.U.

Art. 9

L'Amministrazione procederà all'attivazione di un sistema di reportistica interna delle misure di cui al presente provvedimento, in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri